Assicurativo.it

Ebbrezza e circolazione stradale: le nuove norme

di Spataro

Decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92 "Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 26 maggio 2008 - Nella foto una rosa caduta, photo credits to csontoslea

del 2008-06-06 su Assicurativo.it, oggi e' il 17.05.2024

c) all'articolo 589 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al secondo comma, la parola: Â«cinqueÂ» e' sostituita dalla seguente: Â«seiÂ»;
2) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:
Â«Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1) **soggetto in stato di ebbrezza alcolica** ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
2) **soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope.**Â»;
3) al terzo comma, le parole: Â«anni dodiciÂ» sono sostituite dalle seguenti: Â«anni quindiciÂ»;

d) al terzo comma dell'articolo 590, e' aggiunto il seguente periodo:
Â«Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, **se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica** ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, **ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope**, la pena per le lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.Â»;

e) dopo l'articolo 590 e' inserito il seguente:
Â«Art. 590-bis (Computo delle circostanze). - Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, quarto comma, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantitÃ di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti.Â»;

...

4. All'articolo 222, comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: Â«Se il fatto di cui al terzo periodo e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera *c)*, ovvero da soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la **sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente**.Â».

http://www.parlamento.it/leggi/decreti/08092d.htm - Parlamento

Hai letto: Ebbrezza e circolazione stradale: le nuove norme

Approfondimenti: Auto > Circolazione stradale > Droghe > Patente > Civile >

Commenti - Segnalazioni - Home Assicurativo.it